

- Tav. DEF/ARCH04 Pianta piano terra
- Tav. DEF/ARCH05 Pianta piano primo
- Tav. DEF/ARCH06 Pianta piano secondo
- Tav. DEF/ARCH07 Pianta piano terzo
- Tav. DEF/ARCH08 Pianta piano quarto
- Tav. DEF/ARCH09 Pianta tecnologico
- Tav. DEF/ARCH10 Sezione A1-A1
- Tav. DEF/ARCH11 Sezione B1-B1
- Tav. DEF/ARCH12 Prospetti
- Tav. DEF/SLP Calcolo SLP
- Tav. ARC-09 disegno di suolo R.d.C./00 Assetto Dispositivo
- Lotto Configurazioni/Archit.ci

(BURC08018)

D.G.r. 9 aprile 2008 - n. 8/7005

Approvazione dello Statuto e costituzione del consorzio per la gestione del parco regionale del Monte Netto

(G.3.1)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza ambientale» e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 22, che disciplina la procedura per l'approvazione dello Statuto e la costituzione dei consorzi per la gestione delle aree protette regionali;

Vista la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi», ed in particolare il capo XXIV, relativo all'istituzione del parco regionale del Monte Netto, che individua tra l'altro l'ente gestore dell'area protetta in un consorzio tra i comuni di Capriano del Colle, Flero e Poncarale e all'articolo 201 detta disposizioni per la gestione del parco;

Vista la legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 di «Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali» ed in particolare l'articolo 12, comma 9, che dispone la formulazione degli statuti dei consorzi dei parchi non ancora costituiti in conformità alle disposizioni dettate dalla medesima legge;

Vista la nota n. 429 del 14 gennaio 2008, pervenuta in data 16 gennaio (prot. 11.2008.00016387), con la quale il Sindaco del comune di Capriano del Colle ha trasmesso alla Regione le seguenti deliberazioni comunali di approvazione dello Statuto:

- deliberazione n. 36 del 26 novembre 2007 del comune di Flero;
- deliberazione n. 36 del 28 novembre 2007 del comune di Poncarale;
- deliberazione n. 42 del 29 novembre 2007 del comune di Capriano del Colle;

Visto il testo dello Statuto del consorzio per la gestione del parco del Monte Netto, composto da 27 articoli;

Dato atto che il dirigente competente riferisce che, dall'istruttoria effettuata, il testo proposto risulta conforme ai principi e alle disposizioni delle vigenti normative statali e regionali in materia di aree protette e organizzazione dei consorzi di enti locali; Ritenuto pertanto di:

- approvare il testo proposto di Statuto del consorzio per la gestione del parco del Monte Netto, definendo altresì che il nuovo Statuto a far data dalla esecutività della deliberazione della giunta regionale relativa alla sua approvazione;
- costituire, in seguito all'approvazione dello Statuto, il consorzio di gestione del parco del Monte Netto, demandando a successivo decreto del Presidente della Giunta regionale la formale costituzione, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 86/1983;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge.

Delibera

1) di approvare lo Statuto del consorzio di gestione del parco regionale del Monte Netto, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto da 27 articoli, nel testo adottato dagli enti costituenti il consorzio con gli atti deliberativi indicati in premessa e trasmesso con nota del Sindaco del comune di Capriano del Colle;

2) di stabilire che lo Statuto del parco del Monte Netto entra in vigore a far data dalla esecutività della presente deliberazione relativa alla sua approvazione;

3) di approvare la costituzione del consorzio di gestione del parco del Monte Netto, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 86/1983 e dell'articolo 201 della legge regionale 16/2007;

4) di demandare a successivo decreto del Presidente della Giunta regionale la formale costituzione del consorzio;

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

STATUTO DEL CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DEL MONTE NETTO

TITOLO I GENERALITÀ

Art. 1 - Costituzione e composizione del consorzio

1. In attuazione del Capo XXIV della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16, è costituito il consorzio di gestione del parco regionale del Monte Netto.

2. Fanno parte del consorzio i comuni di Capriano del Colle, Poncarale e Flero.

Art. 2 - Finalità

1. Il consorzio ha lo scopo di gestire il parco in modo unitario, al fine di raggiungere le finalità di cui all'articolo 200 della legge regionale 16/2007.

2. In particolare, il consorzio persegue le seguenti finalità:

- a) la tutela della biodiversità, degli elementi naturalistici e dell'equilibrio ambientale complessivo del territorio, consolidando la funzione ecologica del Monte Netto in rapporto al sistema ambientale della pianura bresciana e al sistema insediativo di Brescia;
- b) la salvaguardia delle strutture morfologiche e delle peculiarità geomorfologiche;
- c) la salvaguardia e la valorizzazione delle rilevanti paesistico-culturali del territorio, delle testimonianze storiche dell'antropizzazione, dei manufatti e dei sistemi insediativi rurali;
- d) la promozione dell'attività agricola e vitivinicola di qualità legata ad un uso sostenibile e compatibile delle risorse naturali, dei valori e dei caratteri estetici del paesaggio;
- e) la promozione dell'attività agricola produttiva quale elemento di valorizzazione e qualificazione strategica del territorio, privilegiando le attività di minore impatto ambientale e paesistico;
- f) l'incentivazione di attività culturali, educative e ricreative collegate alla fruizione paesistica e ambientale.

Art. 3 - Sede

1. Il consorzio ha sede presso il comune di Capriano del Colle, piazza Mazzini n. 8.

2. Nell'ambito del territorio del parco e/o dei comuni consorziati, possono essere istituite sedi operative e centri parco.

Art. 4 - Durata

1. La durata del consorzio è a tempo indeterminato; il consorzio può essere sciolto solo mediante apposita legge regionale.

Art. 5 - Adesione e recesso

1. L'adesione di nuovi enti ed il recesso di un ente consorziato può avvenire solo mediante apposita legge regionale.

2. Le eventuali nuove adesioni devono comunque essere previamente deliberate dall'assemblea consortile e dagli organi consiliari degli enti consorziati, anche ai fini della rideterminazione delle quote di partecipazione di cui all'articolo 6 del presente statuto.

Art. 6 - Quote di contribuzione e partecipazione

1. La quota di contribuzione e partecipazione al consorzio stabilita in funzione della popolazione residente nei comuni associati, della superficie territoriale ricompresa all'interno del perimetro del Parco con particolare riguardo alla superficie collinare dello stesso è così determinata:

- Capriano del Colle 40%
- Poncarale 35%
- Flero 25%

TITOLO II ORGANI

Art. 7 - Organi del consorzio

1. Sono organi del consorzio:
 - a) l'assemblea consortile;

- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. La durata degli organi è stabilita dalla legge regionale in materia.

Art. 8 - Composizione assemblea consortile

1. L'assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti consorziati, nella persona del sindaco, il quale può farsi rappresentare rispettivamente da un consigliere comunale, mediante apposita delega.

2. La delega per rappresentanza deve essere conferita in forma scritta, recante la sottoscrizione del sindaco. La delega può essere conferita per l'intera durata del mandato del sindaco.

3. Allorché il sindaco cessa dalla carica si ha decadenza automatica da componente dell'assemblea; il delegato del sindaco decade allorché cessa dalla carica il sindaco delegante, ovvero quando il delegato medesimo cessa di ricoprire la carica di consigliere dell'ente che rappresenta.

4. I rappresentanti degli enti consorziati in sede di deliberazione esprimono un voto pari alla quota di partecipazione di cui all'articolo 6.

Art. 9 - Competenze dell'assemblea

1. L'assemblea è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

2. Competono in particolare all'assemblea:

- a) la nomina, a maggioranza assoluta dei voti, del consiglio di amministrazione e del presidente del consorzio;
 - b) la revoca, a maggioranza assoluta dei voti, del consiglio di amministrazione, di singoli componenti dello stesso e del presidente;
 - c) la nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti;
 - d) la nomina dei componenti del comitato tecnico-scientifico;
 - e) l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto di gestione;
 - f) l'adozione del piano territoriale di coordinamento del parco e relative varianti;
 - g) l'approvazione dei piani di settore e dei regolamenti d'uso del parco;
 - h) la contrazione di mutui e l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
 - i) le proposte di modifica dello statuto.
3. Compete inoltre all'assemblea ogni atto alla stessa attribuito dalle vigenti normative statali e regionali.

Art. 10 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dal presidente del consorzio, che ne formula l'ordine del giorno.

2. L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

3. L'assemblea può riunirsi in sessione straordinaria, su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti o per deliberazione del consiglio di amministrazione.

4. Le convocazioni sono disposte dal presidente con lettera raccomandata o fax, recante l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e recapitata anche attraverso mezzi telematici, almeno cinque giorni prima dell'adunanza prefissata. In caso di urgenza la convocazione può essere recapitata con le medesime modalità, ovvero anche direttamente a mezzo personale del consorzio tre giorni prima, facendo cenno all'urgenza.

5. L'assemblea è presieduta dal presidente ed è valida in prima convocazione con la maggioranza delle quote di partecipazione e in seconda convocazione con almeno un terzo delle quote di partecipazione.

6. Salvo diverse maggioranze previste dalla legge o dal presente statuto, l'assemblea delibera a maggioranza assoluta delle quote presenti.

7. Le sedute dell'assemblea, salvo i casi di legge, sono pubbliche.

8. Gli adempimenti preparatori delle sedute sono curati dal direttore o dal segretario, il quale assiste alle sedute stesse e redige i relativi verbali, sottoscrivendoli con il presidente, provvedendo altresì agli adempimenti successivi.

9. Ulteriori disposizioni sul funzionamento dell'assemblea possono essere dettate, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto, da apposito regolamento.

Art. 11 - Composizione consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente del consorzio e da due membri.

2. Non possono essere eletti membri del consiglio di amministrazione i membri dell'assemblea.

3. Il presidente e il consiglio di amministrazione sono eletti dall'assemblea, con separata votazione, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.

4. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno dei componenti del consiglio di amministrazione, l'assemblea provvede alla sostituzione entro tre mesi dalla vacanza.

Art. 12 - Competenze del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è organo di amministrazione dell'ente e provvede a quanto occorre per l'amministrazione del consorzio e per il conseguimento delle sue finalità.

2. Il consiglio di amministrazione è competente alla adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto all'assemblea e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del presidente, del direttore, del segretario e dei dirigenti.

3. Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività.

4. Rientrano in particolare nelle attribuzioni del consiglio di amministrazione:

- a) l'attuazione degli indirizzi generali dell'assemblea, svolgendo azione propositiva e di impulso nei confronti della stessa;
- b) la nomina del direttore e del segretario consortile;
- c) la proposta all'assemblea del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione di ciascun esercizio finanziario.

Art. 13 - Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Le convocazioni sono disposte dal presidente con lettera raccomandata o fax, recante l'ordine del giorno e recapitata anche attraverso mezzi telematici, almeno cinque giorni prima dell'adunanza prefissata. In caso di urgenza la convocazione può essere recapitata con le medesime modalità, ovvero anche direttamente a mezzo personale del consorzio tre giorni prima, facendo cenno all'urgenza.

3. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

4. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti.

5. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il direttore del parco.

Art. 14 - Presidente del consorzio del parco

1. Il presidente del consorzio è eletto dall'assemblea, a maggioranza assoluta dei voti, unitamente al consiglio di amministrazione, ma con votazione separata.

2. Non può essere eletto presidente un componente dell'assemblea.

3. Compete al presidente:

- a) la rappresentanza legale del consorzio;
- b) la convocazione e la presidenza dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;
- c) la vigilanza sulla esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea.

4. In caso di temporanea assenza o impedimento del presidente, le funzioni a lui attribuite sono svolte dal vice presidente, nominato dal consiglio di amministrazione all'interno dei suoi componenti.

Art. 15 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il controllo sulla gestione economica-finanziaria del consorzio è esercitata dal collegio dei revisori dei conti.

2. Il collegio è composto da tre membri, di cui almeno uno, quale presidente, iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti, nominati dall'assemblea del consorzio, su designazione rispettivamente due dell'assemblea stessa ed uno della giunta regionale.

Art. 16 – Comitato tecnico-scientifico

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico ai programmi del parco, il consiglio di amministrazione può istituire un comitato tecnico-scientifico, composto da un massimo di sette membri.
2. L'assemblea consortile nomina i membri del comitato tecnico-scientifico e determina la loro durata in carica e l'eventuale compenso.

**Titolo III
ORGANIZZAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ**

Art. 17 – Direttore

1. Il direttore ha la responsabilità di direzione dell'attività del consorzio.
2. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione ed è assunto con incarico a termine, anche a tempo parziale e/o a contratto professionale, di durata quinquennale, rinnovabile e revocabile per giusta causa.
3. Spetta al direttore, in particolare:
 - a) l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea;
 - b) la proposta al consiglio di amministrazione e all'assemblea dei provvedimenti e dei progetti per migliorare l'efficienza e la funzionalità del consorzio;
 - c) la predisposizione dello schema di bilancio preventivo e del rendiconto di gestione, da sottoporre al consiglio di amministrazione;
 - e) l'emanazione delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri di competenza consortile;
 - f) l'assunzione e la gestione del personale;
 - g) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale funzionamento del consorzio;
 - h) la presidenza delle gare d'appalto e delle commissioni di concorso;
 - i) la sottoscrizione dei contratti.
4. I requisiti di professionalità, gli emolumenti e il cumulo di incarichi del direttore sono stabiliti in conformità ai criteri stabiliti con deliberazione della giunta regionale.

Art. 18 – Segretario

1. Il segretario consortile è nominato dal consiglio di amministrazione ed è assunto con incarico a termine, anche a tempo parziale e/o a contratto professionale, di durata quinquennale, rinnovabile e revocabile per giusta causa, ed è scelto tra persone che abbiano competenza in materia amministrativa.
2. Spetta al segretario la gestione amministrativa del consorzio, la redazione dei verbali dell'assemblea e del consiglio di amministrazione e ogni altro compito stabilito dal regolamento del personale.
3. Il consiglio di amministrazione, in luogo della nomina del segretario, può attribuire al direttore anche le funzioni di segretario consortile.
4. Le funzioni di segretario possono inoltre essere attribuite al segretario comunale di uno degli enti consorziati.

Art. 19 – Personale

1. Il consorzio ha una propria dotazione organica, approvata dal consiglio di amministrazione, commisurata al bilancio e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo ed investimento.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, ad eccezione del direttore, è disciplinato dalle leggi statali e regionali vigenti e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali.
3. L'assetto del personale è stabilito con apposito regolamento organico.

Art. 20 – Contabilità

1. Per la gestione finanziaria e contabile del consorzio si applicano le norme previste per gli enti locali.

Art. 21 – Mezzi finanziari

1. Le spese di gestione del consorzio, detratti i contributi regionali e statali, sono a carico degli enti consorziati.
2. Il riparto avviene annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo, secondo le quote di partecipazione di cui all'articolo 6.

Titolo IV

**TRASPARENZA, ACCESSO,
PARTECIPAZIONE E VIGILANZA**

Art. 22 – Pubblicità e accesso agli atti

1. Tutti gli atti del consorzio sono pubblici, salvo diversa previsione di legge.
2. L'affissione all'albo pretorio presso la sede ufficiale del consorzio fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli enti locali.
3. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa del consorzio, è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse, il diritto d'accesso agli atti del consorzio, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Con apposito regolamento del consorzio sarà assicurata la concreta attuazione di tale diritto e la modalità di esercizio.

Art. 23 – Partecipazione

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie, il consorzio garantisce la più ampia partecipazione degli enti e delle associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.
2. I rappresentanti delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative operanti nel territorio del parco, nonché delle categorie economiche maggiormente interessate alle attività del parco vengono consultati dal consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente e senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea.

Art. 24 – Servizio volontario di vigilanza ecologica

1. È istituito, nell'ambito del parco, il servizio volontario di vigilanza ecologica, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9.
2. Spettano al consiglio di amministrazione i compiti individuati all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9/2005.
3. Spettano al responsabile del servizio i compiti individuati all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 9/2005.
4. Il direttore presenta annualmente una relazione alla giunta regionale e alla provincia sul servizio volontario di vigilanza ecologica.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 – Devoluzione del patrimonio

1. Alla cessazione o in caso di scioglimento del consorzio, il suo patrimonio verrà devoluto agli enti consorziati secondo criteri stabiliti dall'assemblea, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 26 – Richiamo alle leggi

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme regionali in materia di consorzi gestori di aree protette regionali e le altre disposizioni di legge in materia di consorzi tra enti locali.

Art. 27 – Norme transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore a far data dalla esecuzione della deliberazione della giunta regionale relativa alla sua approvazione.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello statuto, il Sindaco del comune di Capriano del Colle convoca l'assemblea consortile per procedere alla nomina degli organi statuari.

(BUR2008019)

D.G.R. 9 aprile 2008 - n. 8/7008

(1 & O)

Nomina di un membro effettivo e di uno supplente nel Collegio dei Revisori dei Conti dell'Azienda Speciale della OCIAA di Lecco – Lariodesk Informazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ove si prevede che «Per il raggiungimento dei propri scopi le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società. Possono inoltre costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato.»;

Visto l'art. 73 del d.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 «Regolamen-